



**Università degli  
Studi di Udine**

Accordo di contrattazione decentrata

N.6

Del 14 novembre 2000

**Oggetto: integrazione accordo di contrattazione n. 5 del 11 luglio 2000 - determinazione dei criteri per l'assegnazione e la distribuzione dei fondi per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi (anni 1998/99)**

Tra le parti

così costituite:

1. Commissione di Parte Pubblica, nominata ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Generale d'Ateneo
2. Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), eletta il 26 novembre 1998, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL del comparto università (R.S.A.)

VISTO l'accordo di contrattazione decentrata n. 5 del 11 luglio 2000, relativo alla determinazione dei criteri per l'assegnazione e la distribuzione dei fondi per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi - anni 1998/99;

CONSIDERATO che dall'applicazione dei medesimi si è venuta a creare una disparità di trattamento nel riparto dei fondi a svantaggio del personale afferente ad un'unica unità organizzativa nel periodo di riferimento, rispetto a quei dipendenti che, nel corso del biennio, afferivano a più unità;

RITENUTO opportuno introdurre un meccanismo di compensazione tale da eliminare a posteriori tale disparità nell'assegnazione dei fondi per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi (anni 1998/99)

si conviene e stipula quanto segue

1. I fondi per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi, già assegnati alle unità organizzative in base a quanto stabilito al punto 4 dell'accordo di contrattazione decentrata n. 5 del 11.07.2000, verranno rideterminati, previo ulteriore scorporo del numero di dipendenti che nel periodo di riferimento afferivano a diverse unità e dei rispettivi valori calcolati in base alla scala parametrica di cui al punto 3 del suddetto accordo.
2. Il personale in questione verrà inserito in una sorta di unità organizzativa fittizia, alla quale sarà assegnato un fondo pari alla somma dei valori calcolati per tali dipendenti, in base alla scala parametrica di cui sopra.
3. L'Amministrazione, una volta chiesta conferma ai diversi valutatori dei suddetti dipendenti che il punteggio loro attribuito non ha in alcun modo tenuto conto del periodo di assegnazione dei medesimi all'unità, procederà ad assegnare il punteggio al singolo dipendente come media dei diversi punteggi al medesimo attribuiti, ponderata in base ai mesi di afferenza dello stesso alle diverse unità organizzative. Il fondo assegnato all'unità di cui al precedente punto 2 verrà quindi ripartito fra i diversi dipendenti, secondo quanto stabilito nel "procedimento per il calcolo dei valori da assegnare ai singoli dipendenti" di cui all'accordo n. 5 del 11.07.2000.

**F.to La Commissione di parte pubblica**

**F.to La Parte**

[◀◀Indice](#)

---